



SIMEST
SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

Protocollo SIMEST

0006190:13/04/2010:P



CIRCOLARE N. 3 /2010

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - Studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all'estero

Circolare per la concessione di agevolazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Egregio operatore,

Le comunichiamo che, nel quadro del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese italiane nei Paesi extra UE, la normativa in oggetto ha innovato gli strumenti di agevolazione finanziaria a valere sul Fondo 394/81, con l'obiettivo sia di modernizzare gli interventi già previsti per renderli più flessibili e rapidamente adattabili alle esigenze del sistema imprenditoriale e dei mercati internazionali di riferimento per l'Italia, sia di mettere a disposizione delle imprese altri nuovi interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - .

Le iniziative ammesse ai benefici sono le seguenti:

Art. 6, comma 2, lettera a)

La realizzazione di programmi con caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.

Art. 6, comma 2, lettera b)

Studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti.

Art. 6, comma 2, lettera c)

Interventi a favore delle piccole e medie imprese - PMI - esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri.

La nuova normativa, in una logica di riassetto e di adeguamento all'ordinamento comunitario, ha abrogato le precedenti disposizioni incompatibili con tale ordinamento e ha rinviato al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - la disciplina di attuazione.

Il CIPE, con delibere n. 112 e n. 113 del 6 novembre 2009, ha determinato i termini, le modalità e le condizioni degli interventi individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 6 citato, mentre il Comitato Agevolazioni - organo competente in materia, istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST stessa - ha assunto, nella riunione del 13 aprile 2010, una serie di delibere recanti la regolamentazione applicabile agli interventi, e ha approvato la modulistica relativa alle domande di intervento agevolativo e all'erogazione degli stessi.

Dalla data della presente circolare non trovano più applicazione quindi il DM n. 136 del 23 marzo 2000, che ha disciplinato in precedenza i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica, nonché il DM n. 467 del 22 settembre 1999, che ha disciplinato in precedenza i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di penetrazione commerciale.

Consideriamo quindi utile evidenziare le principali innovazioni e modifiche introdotte con queste delibere, nonché le modalità di funzionamento del nuovo intervento finanziario di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), che troveranno applicazione alle domande di intervento pervenute alla SIMEST successivamente alla data della presente circolare. Le domande dovranno essere predisposte utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico - Area Internazionalizzazione (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Con specifico riferimento alle iniziative dei cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), per le operazioni che a quella data non siano state ancora accolte dal Comitato Agevolazioni, l'impresa interessata può richiedere formalmente l'applicazione delle condizioni più avanti descritte, a partire dalla data della richiesta stessa.


La informiamo che, con la presente circolare, vengono fornite le istruzioni operative riferite esclusivamente agli **Studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all'estero** (art. 6, comma 2, lettera b), mentre quelle relative alle altre iniziative (art. 6, comma 2, lettere a) e c), vengono fornite con circolare separata.

Le ricordiamo, infine, che la presente circolare, la normativa di riferimento e la modulistica aggiornata, sono disponibili sul sito Internet della SIMEST e del Ministero.

Distinti saluti.

n. 1 allegato

SIMEST S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Massimo D' Aiuto





Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 fra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST DELIBERA del 13.4.2010 - CIRCOLARE N. 3 /2010
Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all'estero
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera b)

1- Finalità e beneficiari

- 1.1 - Le iniziative che possono fruire del regime di agevolazione finanziaria previsto dalla presente circolare, riguardano studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi che non sono membri dell'Unione Europea, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti.
- 1.2 - Sono ammesse con priorità le iniziative delle piccole e medie imprese - PMI - in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81.
- 1.3 - I beneficiari dell'intervento agevolativo sono le imprese aventi sede legale in Italia.
- 1.4 - L'iniziativa deve riguardare lo stesso settore di attività del richiedente, o del suo Gruppo di appartenenza, che deve essere lo stesso soggetto che realizza e/o partecipa all'investimento (commerciale o industriale).
- 1.5 - L'assistenza tecnica deve riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

2 - Spese ammissibili all'intervento

- 2.1 - Le spese previste per studi e assistenza tecnica devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla "scheda preventivo" contenuta nel modulo di domanda di cui al successivo punto 6.1 e approvata dal Comitato Agevolazioni (di seguito "Comitato").
- 2.2 - Le spese inserite nella "scheda preventivo" devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie dei richiedenti, nonché con la tipologia e gli obiettivi degli studi e dell'assistenza tecnica e con le caratteristiche dei mercati di destinazione.
- 2.3 - Le spese inserite nella "scheda preventivo" possono riguardare spese di personale e spese per viaggi e soggiorni e devono:
 - essere suddivise per "fasi di attività", individuate sulla base degli argomenti trattati e delle attività svolte dal personale incaricato;
 - essere suddivise, per ciascuna fase, tra retribuzioni per personale interno ed esterno alla richiedente, con il dettaglio dei tempi e costi previsti, nonché del numero e del costo dei viaggi da effettuare nel Paese di destinazione dell'iniziativa;
 - evidenziare la quota di spese da sostenersi in modo documentato nel Paese di destinazione dell'iniziativa, che comunque deve essere almeno pari al 50% del totale delle spese preventivate;
- 2.4 - Una spesa si considera ammissibile all'intervento agevolativo, se concernente un'attività da svolgere nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica, che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina 6 mesi (per studi) o 12 mesi (per assistenza tecnica) dopo la data della stipula del contratto di finanziamento, di cui al successivo punto 8 e se la relativa fattura è emessa entro 2 mesi dal termine di detto periodo.
- 2.5 - Le spese per il personale sono soggette alle seguenti limitazioni:
 - personale interno - per il personale che deve realizzare lo studio o fornire assistenza tecnica in loco, la relativa retribuzione è basata su quella lorda risultante dall'ultimo cedolino del dipendente e si calcola per il tempo effettivamente dedicato allo studio o all'assistenza tecnica, senza costi supplementari;

- esperti esterni - le spese per consulenze specialistiche (escluse quelle relative alla predisposizione della domanda di intervento e alle fasi successive di erogazione e rimborso, che non sono in ogni caso agevolabili), non possono superare quelle per il personale interno al richiedente; inoltre devono riguardare tematiche specifiche afferenti lo studio o l'assistenza tecnica ed essere oggetto di apposito contratto;
- spese di soggiorno e di trasporto: il richiedente deve sempre suddividere in fase di preventivo il costo della retribuzione da quello per il soggiorno all'estero, e quest'ultimo da quello relativo ai viaggi, con la specifica del numero previsto e del relativo costo per il trasporto, da comprovare ex post sulla base della corrispondente documentazione di spesa.

2.6 - Nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica, di cui al precedente punto 2.4, è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della "scheda preventivo" fino ad un massimo del 20%, fermo restando l'ammontare totale dello stesso preventivo e l'incidenza della spesa da sostenere nel Paese di destinazione dell'iniziativa di cui al punto 2.3. Eventuali variazioni delle voci di spesa saranno sottoposte al Comitato.

3 - Forma dell'intervento agevolativo

3.1 - L'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

4- Misura dell'intervento agevolativo

4.1 - L'importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato e può coprire fino al 100% dell'importo delle spese indicate nella "scheda preventivo" approvata dal Comitato. Esso può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall'applicazione del regolamento comunitario "de minimis".

Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:

- a) euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
- b) euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
- c) euro 300.000,00 per assistenza tecnica.

5 - Condizioni dell'intervento agevolativo

5.1 - L'intervento agevolativo viene concesso alle seguenti condizioni:

- il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8 e termina 24 mesi dopo tale data, ovvero, se ridotto, al termine del periodo di preammortamento;
- il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 3 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il tasso d'interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria (di seguito "tasso di riferimento", reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero), vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
- gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti;

- per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it), fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie. In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.;
- il Comitato può accordare alle piccole e medie imprese beneficiarie (di cui alla definizione comunitaria di PMI) una riduzione delle garanzie da prestare fino al 50% del finanziamento in relazione all'affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST.

6 - Domanda di intervento agevolativo

- 6.1 - La domanda di intervento agevolativo è presentata dai richiedenti su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico - Area Internazionalizzazione (di seguito "Ministero" - www.sviluppoeconomico.gov.it).
- 6.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.
- 6.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico.
- 6.4 - Copia della domanda è trasmessa da SIMEST al Ministero per le valutazioni di competenza.

7 - Istruttoria

- 7.1 - L'istruttoria delle domande di intervento agevolativo è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
- 7.2 - Il Ministero, anche avvalendosi degli uffici ICE o di altri soggetti istituzionali, trasmette alla SIMEST i risultati della propria analisi sulla validità economica e commerciale dei progetti proposti e sulla congruità delle spese preventivate in relazione alla tipologia di ciascuna iniziativa, nonché, eventualmente, sulle relative variazioni. Il Ministero fornisce tali risultati entro 2 mesi dalla data di arrivo della domanda di intervento agevolativo.
- 7.3 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:
 - della validità tecnica, finanziaria ed economica del progetto, in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte;

- della congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi tre esercizi, con un tetto massimo del 12,5%;
 - dei risultati dell'analisi effettuata dal Ministero ai sensi del precedente punto 7.2;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
- 7.4 - Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti entro 45 giorni dalla data della richiesta, pena l'eventuale archiviazione di quest'ultima.
- 7.5 - Le proposte in merito alle domande di intervento agevolativo sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti.
- 7.6 - Il Comitato delibera sulla domanda di intervento agevolativo entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda stessa alla SIMEST completa della necessaria documentazione.

8 - Contratto di finanziamento

- 8.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
- 8.2 - Il beneficiario è tenuto a presentare alla SIMEST, entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di concessione, la documentazione necessaria per la stipula. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

9 - Erogazione

- 9.1 - La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità:
- un importo, pari al 70% del finanziamento, è erogato, su richiesta del beneficiario, corredata dalle garanzie approvate dal Comitato, che deve essere presentata entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione è effettuata entro 1 mese dalla presentazione della richiesta;
 - l'importo a saldo del finanziamento, fino al 30% dello stesso, è erogato, previa consegna alla SIMEST delle garanzie, a condizione che le spese sostenute superino il 70% del preventivo e a seguito della delibera di consolidamento di cui al successivo punto 10.

10 - Consolidamento

- 10.1 - Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 2.4, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni, il beneficiario presenta alla SIMEST, a firma del legale rappresentante:
- la relazione finale, corredata del consuntivo delle spese sostenute raffrontato con il preventivo approvato dal Comitato, e, qualora l'intervento agevolativo abbia per oggetto uno studio, copia conforme all'originale dello studio effettuato;
 - l'eventuale richiesta di erogazione a saldo dell'intervento.
- 10.2 - La SIMEST:
- verifica la relazione finale, che deve riportare i contenuti e i risultati dello studio effettuato o dell'assistenza tecnica fornita;
 - raffronta le spese preventivate e quelle sostenute, basandosi sulla documentazione di spesa in originale o in copia conforme e verificando che le spese sostenute rispettino quanto previsto nel precedente punto 2. La verifica può essere effettuata anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 e successive modificazioni; in tal caso, possono essere effettuati controlli a campione richiedendo al beneficiario la necessaria documentazione in originale o in copia conforme e segnalando al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate;

- predispone una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate;
- nel caso di studi, verifica la conformità dello studio realizzato con le attività individuate in fase istruttoria e per le quali il Comitato ha approvato il relativo preventivo di spesa;

Infine, la SIMEST:

- sottopone la propria relazione al Comitato per il consolidamento di cui ai successivi punti.

10.3 - Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato, di massima, entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 2.4. Esse sono basate sull'esame della relazione predisposta dalla SIMEST e sulla base di eventuali verifiche effettuate tramite gli uffici ICE o altri soggetti istituzionali o direttamente nel Paese di realizzazione dell'iniziativa.

10.4 -Il Comitato delibera in merito alla conferma o meno dell'agevolazione e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:

- a) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino totalmente sostenute, e, nel caso di studi, ne sia stata verificata la coerenza con le attività previste in fase istruttoria, il Comitato delibera il consolidamento del finanziamento con gli interessi a tasso agevolato;
- b) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino parzialmente sostenute, e, nel caso di studi, le spese sostenute siano coerenti con le attività previste in fase istruttoria, il Comitato delibera il consolidamento dell'importo idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso con gli interessi a tasso agevolato, purché le attività svolte assicurino una valenza sufficiente allo studio effettuato o all'assistenza tecnica prestata e il beneficiario motivi adeguatamente la parziale realizzazione del preventivo approvato; l'importo delle spese non idoneamente documentate sarà restituito in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa comunicazione al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione;
- c) in caso di non realizzazione del preventivo approvato, di realizzazione parziale non riconducibile alla precedente lettera b) o in caso di non conformità dello studio realizzato rispetto alle attività previste in istruttoria, il Comitato delibera il rimborso dell'intero importo erogato in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione.

10.5 - I beneficiari cui venga confermata l'agevolazione a fronte di studi, devono, entro un anno dalla conferma stessa, fornire al Ministero e alla SIMEST una relazione sullo stato di realizzazione delle iniziative oggetto degli studi o sulle cause di non realizzazione.

11 - Revoca dell'intervento agevolativo


11.1 -Il Comitato delibera la revoca dell'intervento agevolativo, previa contestazione al beneficiario, qualora lo stesso:

- non richieda l'erogazione del 70% del finanziamento agevolato entro il termine previsto al precedente punto 9.1;
- non produca la relazione finale e idonea documentazione di spesa, nonché, nel caso di studi, copia dello studio effettuato, nel termine previsto al precedente punto 10.1.

11.2 - A seguito della revoca, il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

11.3 - Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, l'intervento agevolativo può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione al beneficiario.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni
Dott. Angelo di Stasi



n. 3 allegati:

- ⇒ delibera CIPE;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.

MODULO DI DOMANDA

STUDI DI PREFATTIBILITA', FATTIBILITA' E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA COLLEGATI AD INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO

(D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, art. 6 comma 2, lettera b) convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008)

Circolare SIMEST n. 3 del 13 aprile 2010

Intervento agevolativo soggetto al Regolamento (CE) "de minimis" n. 1998/2006

N° di posizione: _____

(a cura di SIMEST)

Data:

SIMEST S.p.A.
Dipartimento Fondi Rotativi
Corso Vittorio Emanuele II, 323
00186 Roma

La sottoscritta impresa:

Indirizzo sede legale:

Città:

Provincia:

CAP

n. telefono:

n. fax:

Codice fiscale:

Partita IVA:

email

N.iscrizione Registro imprese:

PEC

Settore di attività (*) - Codici ATECO 2007: (elenco completo dei codici relativi alle attività svolte)

Indirizzo comunicazioni
(se diverso da sede legale):

Ufficio o persona dell'impresa richiedente da contattare per comunicazioni (**)

(*) - I settori di attività esclusi ai sensi del Regolamento CE "de minimis" sono elencati sul sito internet di SIMEST: www.simest.it - Prodotti e servizi - studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti - Modulistica.

(**) - Si informano le imprese che, nel gestire gli interventi agevolativi, il personale della SIMEST è a disposizione per fornire alle imprese stesse, a titolo assolutamente gratuito, l'assistenza di cui avessero bisogno nelle varie fasi di accesso alle agevolazioni (presentazione della domanda, istruttoria, erogazione, rimborso, ecc.); per tale assistenza quindi non è previsto alcun compenso. L'eventuale utilizzo, peraltro in piena autonomia da parte delle imprese, di "consulenti" non costituisce in alcun modo elemento preferenziale ai fini dell'ottenimento degli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST. In caso di consulente esterno dovrà comunque essere indicato il referente interno all'impresa richiedente, e dovrà essere allegata al modulo la lettera d'incarico al consulente, sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente stessa.

CHIEDE**A FRONTE DELL'INVESTIMENTO CHE INTENDE REALIZZARE NEL SEGUENTE PAESE:**

Studio di prefattibilità o di fattibilità collegato ad investimenti italiani all'estero [sezione B1]

Programma di assistenza tecnica collegato ad investimenti italiani all'estero [sezione B2]

Un finanziamento a tasso agevolato di importo: € 0,00

che si impegna a rimborsare e a garantire nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato Agevolazioni in sede di concessione dell'intervento.

In fase istruttoria può essere richiesta la riduzione del periodo di preammortamento e del periodo di rimborso, rispetto ai termini previsti nella circolare SIMEST n. 3 del 13 aprile 2010

L'importo massimo del finanziamento è soggetto all'applicazione del Regolamento CE "de minimis".

AL RIGUARDO FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI**A. RICHIEDENTE****A.1 Compagnie sociali - Partecipanti e quote**

Aggiungi riga

	Generalità/Denominazione/Ragione Sociale	Partecipazione %
X		
X		
X		

A.2 Dipendenti (situazione a fine anno)

Anno	Ultimi 3 esercizi		Prossimi 2 esercizi (previsione)	
	0000	0000	0000	0000
Numero				

A.3 Fatturato totale ed estero e totale di bilancio

(importi in euro/000)

Anno	Ultimi 3 esercizi		Prossimi 2 esercizi (previsione)	
	0000	0000	0000	0000
Fatturato totale				
Fatturato Estero				

Totale di bilancio ultimo esercizio (euro/000)

A.4 Fatturato estero per paesi (ultimo esercizio)

Aggiungi riga

	Paesi (principali)	Fatturato %
X		
X		
X		

A.5 Certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda:

l'impresa dichiara di

- essere in possesso dell'allegata certificazione di qualità:
- non essere in possesso di certificazione di qualità

A.6 Dimensioni:

l'impresa dichiara di appartenere

- alla categoria delle grandi imprese (GI)
- alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI),

così come definite dalla disciplina comunitaria. Per le dimensioni di PMI, al fine di usufruire dei benefici connessi all'appartenenza a detta categoria, devono essere debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa le "Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa per la qualifica di PMI", di cui alla scheda n. 5 del presente modulo di domanda.

B. INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA

B.1 INFORMAZIONI SULLO STUDIO DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA' COLLEGATO AD INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO

L'iniziativa riguarda il seguente settore di attività:

Lo studio è connesso alla realizzazione del seguente investimento (commerciale o produttivo):

B.2 INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA COLLEGATO AD INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO

- Il programma di assistenza tecnica è relativo ad operazione di investimento:

- non ancora completata
- completata il (non oltre 6 mesi prima dalla data di presentazione della domanda)

- Il contratto di assistenza tecnica

- non è stato ancora stipulato
- è stato stipulato il

C. RISPETTO DELLA NORMA COMUNITARIA "DE MINIMIS"

L'impresa richiedente, essendo a conoscenza della norma comunitaria "de minimis" secondo cui il complesso delle agevolazioni finanziarie (aiuti) a favore di ogni singola impresa non può eccedere il limite massimo di euro 200.000,00 (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) per tre esercizi finanziari, dichiara:

- di non aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, aiuti "de minimis".
- di aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti "de minimis" (indicare tutti gli aiuti ricevuti anche se ancora non interamente erogati).

**D. DICHIARAZIONE CONCERNENTE AIUTI DI STATO DICHIARATI INCOMPATIBILI
CON LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

L'impresa richiedente dichiara:

- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de *minimis*, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. 27.12.2006, n. 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12.7.2007;
- di rientrare fra coloro che hanno ricevuto aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. 27.12.2006, n. 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12.7.2007. (In tal caso l'impresa dovrà trasmettere la dichiarazione, di cui all'art. 8 del suddetto decreto, formulata secondo gli schemi allegati al decreto stesso disponibili sul sito internet della SIMEST (www.simest.it - prodotti e servizi - studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti - circolari e riferimenti normativi - circolare n. 5/2007).

E. ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'impresa richiedente dichiara:

- che si impegna a sostenere le spese per le quali è richiesto l'intervento;
- che alla data della presente domanda non sussistono né procedure concorsuali in essere a carico della richiedente, né richieste di ammissione alle citate procedure;
- di non essere in stato di liquidazione (solo per le società);
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda e negli allegati sono veri e conformi alla documentazione originale in possesso della richiedente;
- che il preventivo delle spese da sostenere non comprende le spese per consulenze eventualmente prestate da studi o professionisti che hanno assistito l'impresa nella predisposizione della presente domanda;
- che in applicazione dell'art.1, comma 12, della legge 14.5.2005, n. 80, e in relazione al progetto d'investimento all'estero di cui all'intervento agevolato richiesto, prevede il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive

(a tal fine trasmette la relazione di cui alla scheda 3 punto A1);

- che in relazione all'intervento richiesto non ha commesso e non commetterà – e che neppure, per quanto a sua conoscenza, altri soggetti (inclusi i propri dipendenti ed incaricati) che agiscano in suo nome o per suo conto o con il suo preventivo o successivo assenso, hanno commesso o commetteranno – alcuno dei reati di cui all'art. 322-bis del codice penale;
- di conoscere e rispettare il codice di comportamento (consultabile sul sito internet di SIMEST; www.simest.it) di cui si è dotata SIMEST nell'ambito del proprio Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- di aver preso atto dell' "informativa" ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, di cui alla Scheda 4 allegata. Dichiaro altresì di prestare a SIMEST il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione di dati personali descritte in tale informativa.

L'impresa richiedente rilascia tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto DPR.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(fimbro della richiedente e firma) --->

.....

(allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante)

SCHEDA 1

PREVENTIVO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER:

studio collegato ad un investimento commerciale (max. € 100.000,00)

studio collegato ad un investimento produttivo (max. € 200.000,00)

programma di assistenza tecnica (max € 300.000,00)

Paese

Descrizione delle fasi delle spese (VEDI SCHEDA 2)	Numero g/u	importi €
FASE DI ATTIVITA' n. 1		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 2		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 3		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 4		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 5		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		

Descrizione delle fasi delle spese (VEDI SCHEDA 2)	Numero g/u	importi €
FASE DI ATTIVITA' n. 6		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 7		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 8		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 9		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
FASE DI ATTIVITA' n. 10		
- Consulenti esterni:		
- personale interno:		
- Viaggi e soggiorni:		
TOTALE		

(timbro della richiedente e firma) --->

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Fasi di attività

Nel preventivo l'impresa dovrà individuare sinteticamente le fasi in cui si articola lo studio di prefattibilità/fattibilità o il programma di assistenza tecnica rilevando gli aspetti trattati e le attività svolte dal personale incaricato.

Indicazioni su alcuni tipi di spese**Personale interno della richiedente**

Indicare il numero delle persone coinvolte (e, quando possibile, i nominativi), le qualifiche, i giorni-uomo previsti e il relativo costo.

La relativa retribuzione è limitata ai soli giorni/uomo effettivamente trascorsi all'estero e non è agevolabile alcuna retribuzione per i giorni trascorsi in sede (la retribuzione è basata su quella lorda risultante dall'ultimo cedolino del dipendente e si calcola per il tempo effettivamente dedicato allo studio o all'assistenza tecnica senza costi supplementari).

Personale esterno (consulenti/esperti)

Le spese per consulenze da prestare in Italia devono essere tenute separate da quelle per consulenze da prestare nel paese di destinazione. Non sono finanziabili le spese per consulenze prestate per l'assistenza nella predisposizione della domanda nonché nella gestione complessiva dell'operazione di finanziamento.

Le spese per consulenze specialistiche non possono superare quelle per il personale interno alla richiedente, devono essere oggetto di apposito contratto ed essere fornite da soggetti abilitati, iscritti negli albi professionali per i rispettivi campi di competenza.

Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di viaggio e soggiorno devono essere distinte dal costo della retribuzione. In particolare, le spese di viaggio devono essere indicate separatamente da quelle relative al soggiorno all'estero, specificando il numero previsto dei viaggi con il relativo costo.

La quota delle spese da sostenersi in modo documentato nel paese di destinazione deve essere superiore al 50% del totale delle spese preventivate.

(barrare la casella relativa agli allegati trasmessi)

A Per tutti i richiedenti

- A1 Sintetica relazione sul **profilo della richiedente** (attività, esperienza e lavori all'estero, ecc.).
In applicazione dell'art. 1, comma 12, della legge 14.5.2005, n. 80, la relazione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:
- le attività correnti di ricerca e sviluppo e il piano delle stesse nei tre anni successivi a quello della domanda d'intervento;
 - l'ubicazione organizzativa e le caratteristiche della direzione commerciale dell'impresa e il piano di sviluppo della stessa nei tre anni di cui sopra;
 - lo stato delle attività produttive svolte dall'impresa al momento della presentazione della domanda, con particolare riguardo agli addetti e alla produzione (tipologia di beni e/o servizi, quantità e valori) e il piano di sviluppo delle stesse nei tre anni successivi.
- A2 **Relazione illustrativa dello studio** da effettuare o delle attività che saranno svolte per fornire il servizio di **assistenza tecnica** previsto.
In particolare:
- i. per studi di prefattibilità/fattibilità (sezione B.1.) la relazione dovrà, oltre ad illustrare in modo dettagliato lo studio da effettuare articolandolo in fasi che rilevino e analizzino i vari aspetti da trattare, descrivere compiutamente l'operazione di investimento sottostante indicandone in particolare il valore preventivato.
 - ii. Per programmi di assistenza tecnica all'estero (sezione B.2.), la relazione dovrà, oltre ad illustrare le attività di assistenza tecnica - tra cui caratteristiche e termini del contratto con la controparte estera - descrivere compiutamente l'investimento in relazione ai quali è previsto il programma di assistenza tecnica.
Qualora, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, l'accordo/contratto di assistenza tecnica con la controparte estera sia già stato stipulato, allegarne copia alla presente relazione (tale contratto deve essere comunque presentato antecedentemente alla stipula del contratto di finanziamento).
- A3 **Per gli studi e i programmi di assistenza tecnica realizzati con ricorso a personale esterno** all'impresa richiedente (consulenti/esperti, in forma sia di singoli professionisti che di imprese/società di consulenza e assistenza):
- contratto con i consulenti/esperti (con relativa accettazione) da cui risultino le attività previste (qualora i documenti definitivi non siano ancora disponibili, bozza degli stessi o accordi preliminari);
 - copia conforme all'originale di documentazione attestante l'abilitazione e/o l'iscrizione all'albo professionale del relativo campo di competenza.
- A4 **Per i programmi di assistenza tecnica**, contratto tra le parti, da cui risultino le attività di assistenza da prestare (qualora i documenti definitivi non siano ancora disponibili, accordi preliminari).
- A5 **Scheda preventivo** delle spese da sostenere (scheda 1).
- A6 **Certificato di vigenza** aggiornato, rilasciato dall'Ufficio del Registro presso la C.C.I.A.A. competente.
- A7 Copia del **certificato di qualità**, qualora l'impresa ne sia in possesso.
- A8 **Bilanci** completi ed approvati riferiti agli ultimi tre esercizi, comprensivi dell'eventuale Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione di certificazione rilasciata da parte di società di revisione. Inoltre, per le imprese capogruppo richiedenti il finanziamento, copia dei bilanci consolidati riferiti agli ultimi tre esercizi. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta presentazione dei bilanci alla competente Camera di Commercio.
N.B. L'analisi dei bilanci è effettuata da SIMEST sulla base di un sistema di scoring, disponibile sul sito Internet di SIMEST (www.simest.it)

B Per i richiedenti il cui bilancio rientra in un bilancio consolidato

- Bilancio consolidato dell'ultimo esercizio

C Per i richiedenti che siano società di persone o imprese individuali

- C1 Dichiarazioni dei redditi dell'impresa (modello unico) riferite agli ultimi tre esercizi con attestazione di avvenuta presentazione o comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate (in caso di servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni). A tale documentazione dovrà essere allegata copia del modello di pagamento unificato.
- C2 Situazioni economico-finanziarie relative agli ultimi tre esercizi, accompagnate da una dichiarazione a firma del titolare dell'impresa con cui lo stesso dichiara che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle suddette dichiarazioni dei redditi.

I dati personali forniti alla SIMEST SpA (di seguito SIMEST) per la richiesta degli interventi a favore delle imprese italiane nei diversi ambiti di attività, potranno subire i trattamenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito Decreto).

L'art. 4 del citato Decreto legislativo definisce *trattamento* qualunque operazione o complesso di operazioni, relative ai dati personali, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

I dati personali sono raccolti da SIMEST tramite comunicazione e/o trasmissione di documentazione da parte degli stessi interessati ad intrattenere operazioni e/o rapporti con SIMEST.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascuno:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto nell'esercizio esclusivo dell'attività di SIMEST, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e persegue finalità:

- A. connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- B. strettamente connesse e strumentali alle modalità di intervento e partecipazione della SIMEST e di concessione dell'intervento agevolativo.

2. Modalità del trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento:

- A. si attua con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- B. è effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e per via telematica;
- C. è svolto direttamente dall'organizzazione di SIMEST, nonché da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili e/o di incaricati.

3. Conferimento dei dati e consenso

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento a SIMEST:

- A. è obbligatorio per i seguenti dati personali, in relazione alla finalità di cui al punto 1, lett. A, in ottemperanza alle norme appresso specificate:
 - nominativo/denominazione ed indirizzo, estremi fiscali, dati finanziari ed eventuali altri dati rilevanti per la legge sull'antiriciclaggio;
 - nominativo/denominazione ed indirizzo, estremi fiscali ed eventuali altri dati rilevanti per la legge antimafia. Per tali dati, il consenso non è richiesto e l'eventuale rifiuto a conferire i dati stessi, determina una violazione di legge o di regolamento o di provvedimento dell'Autorità;

B. è necessario, in relazione alla finalità di cui al punto 1., lett. B., per la partecipazione della SIMEST alle operazioni ad essa proposte e/o per gli interventi della SIMEST stessa e la concessione dell'intervento agevolativo, nonché per la gestione dei rapporti giuridici da essi derivanti. Per tali dati il relativo trattamento è condizionato al rilascio del consenso, che si chiede di esprimere tramite il modulo di domanda. Il diniego del consenso, comporta l'impossibilità di effettuare la valutazione delle operazioni e degli interventi proposti alla SIMEST e conseguentemente l'impossibilità di accedere all'intervento agevolativo richiesto.

4. Comunicazione dei dati

- A. Per le finalità di cui al punto 1 lett. A, i dati personali conferiti secondo quanto indicato al punto 3 lett. A, devono essere comunicati dalla SIMEST ai soggetti prescritti dalla normativa vigente, che agiranno in qualità di distinti "titolari" delle rispettive operazioni di trattamento.
- B. Per le finalità di cui al punto 1 lett. B, i dati personali conferiti possono essere comunicati direttamente alle seguenti categorie di soggetti, quali distinti "titolari" di trattamento: *Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, SACE, UIC, Banca d'Italia, nonché ad altri eventuali organismi legittimati da disposizioni di legge e/o agenti quali organi di vigilanza e controllo.* Tali comunicazioni si rendono necessarie per la gestione delle operazioni e degli interventi della SIMEST e la concessione dell'intervento agevolativo; in caso di diniego al consenso alle comunicazioni di tali dati ai soggetti indicati, SIMEST sarà impossibilitata a dare corso alle Vostre richieste di intervento.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. Diritti dell'interessato

In ogni momento nei confronti del titolare del trattamento possono essere esercitati ai sensi dell'art. 7(*) del Decreto, che per comodità viene riprodotto integralmente, i diritti nello stesso articolo riportati.

7. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati che Vi riguardano è la SIMEST S.p.A

(*) Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SCHEDA 5

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA PER L'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DELLE PMI

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

Città:

Provincia: CAP

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/> Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente
<input type="checkbox"/> Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nel prospetto
<input type="checkbox"/> Impresa collegata	di dettaglio di cui all'Allegato n. 1 alla presente

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (*) <input type="text"/>		
Occupati (ULA)	Fatturato (in Euro/000)	Totale di bilancio (in Euro/000)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- Micro impresa
- Piccola impresa
- Media impresa
- Grande impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(**imbro della richiedente e firma**) --->

.....

(*) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Calcolo complessivo dei dati della richiedente e delle imprese collegate e associate

Periodo di riferimento (*)			
	Occupati (ULA)	Fatturato (in Euro/000)	Totale di bilancio (in Euro/000)
1. Dati (**) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati			
2. Somma dei dati (**) di tutte le imprese associate aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati (**) di tutte le imprese collegate non ripresi tramite consolidamento alla riga 1			
Totale (da riportare al punto 3 della Scheda 5)			

(**) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

MODULISTICA PER LE EROGAZIONI

STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA' E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA COLLEGATI AD INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO

(D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, art. 6 comma 2, lettera b) convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008)

Circolare SIMEST n. 3 del 13 aprile 2010

Intervento agevolativo soggetto al Regolamento (CE) "de minimis" n. 1998/2006

- ◆ 1. Dati anagrafici
- ◆ 2. Richiesta di erogazione finanziamento
- ◆ 3. Dichiarazione del Legale Rappresentante
- ◆ 4. Distinta analitica a consuntivo delle spese sostenute dall'impresa beneficiaria
- ◆ 5. Memorandum informativo
- ◆ 6. Procedura di controllo documentale

La documentazione è disponibile sul sito Internet di SIMEST (www.simest.it).

Data:

SIMEST S.p.A.
Funzione Amministrazione Agevolazioni
Corso Vittorio Emanuele II, 323
00186 Roma

Finanziamento agevolato n. / concesso ai sensi della legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 6
comma 2, lettera b)
Contratto stipulato in data: __/__/__

Con riferimento al finanziamento in oggetto, Vi chiediamo l'erogazione di:

Euro (pari al 70% del finanziamento).

Euro (pari al 30% del finanziamento).

da effettuare sul nostro c/c (cod. IBAN) presso la seguente banca:

Banca

Sede/Filiale/Agenzia/Succursale

Via/Corso/Piazza

Distinti saluti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

3.- DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (1)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Il sottoscritto, nato a,
il ___/___/___, domiciliato ai fini della presente dichiarazione nella sede di cui appresso, nella sua qualità
di Legale Rappresentante della "....." con sede
in, beneficiaria del finanziamento agevolato n./.....
deliberato dal Comitato Agevolazioni ai sensi della legge n. 133/08 art. 6 comma 2, lettera b), dichiara
sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nella distinta analitica allegata (consuntivo)
corrispondono alle spese per sostenute nel periodo di realizzazione dello studio di prefattibilità/fattibilità
o programma di assistenza tecnica.

Dichiara inoltre che nessuna delle spese elencate è stata sostenuta in contanti o regolata per
compensazione e di essere in possesso della documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Dichiara altresì la perfetta concordanza dei dati esposti con quelli risultanti dalle scritture contabili e/o
con la documentazione agli atti dell'impresa.

Si impegna a tenere a disposizione della SIMEST ed a fornire alla stessa su richiesta la documentazione di
spesa, compresi i giustificativi a fronte delle note spese relative a viaggi e soggiorni, e/o la relativa
documentazione di pagamento (in copia conforme).

Dichiara infine di aver preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela
della "privacy", di cui al modulo di domanda di finanziamento, e di essere pienamente consapevole
delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace.

Data:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

- (1) Da inviare alla SIMEST entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di
realizzazione dello studio di prefattibilità/fattibilità o programma di assistenza tecnica.

N.B.: allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

AVVERTENZE

Per individuare le spese che possono essere ammesse all'intervento agevolativo, tenuto conto dell'intervallo temporale di finanziabilità delle stesse, si deve far riferimento all'evento generatore della spesa, a prescindere dal materiale pagamento.

Nel caso di note spese relative a viaggi e soggiorni (riepilogative dei singoli giustificativi di spesa che l'impresa si impegna a tenere a disposizione della SIMEST ed a fornire solo su richiesta della stessa) dovrà essere indicato l'importo complessivo delle spese sostenute, corrispondente a quanto risultante dalle scritture contabili dell'impresa stessa. Nel caso di controllo a campione l'impresa dovrà inviare la sola nota spese, salvo specifica richiesta dei giustificativi, come sopra indicato.

Nel caso di programma di assistenza tecnica realizzato da imprese terze, le relative spese devono essere rifatturate all'impresa richiedente.

Personale esterno (consulenti/esperti):

- Le spese per consulenze prestate in Italia devono essere tenute separate da quelle per consulenze prestate nel paese di destinazione (queste ultime devono essere comprovate anche mediante l'effettuazione di viaggi e il pagamento di soggiorni nel paese di destinazione).
- Anche nel caso di consulenze fornite da imprese/società, deve essere indicato il numero di persone coinvolte, i nominativi, le qualifiche, i giorni-uomo ed il relativo costo.
- Non sono finanziabili le spese per consulenze prestate per la predisposizione della domanda di finanziamento.

5 - MEMORANDUM INFORMATIVO (1)

1. Periodo di realizzazione dello studio di prefattibilità/fattibilità o del programma di assistenza tecnica
L'impresa è tenuta a realizzare lo studio di fattibilità o il programma di assistenza tecnica nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina sei mesi (per studi) o un anno (per assistenza tecnica) dopo la data della stipula del contratto di finanziamento.
2. Spese finanziabili
Una spesa si considera finanziabile se concernente un'attività svolta nel periodo di realizzazione dell'intervento agevolativo e se la relativa fattura è emessa entro due mesi dal termine di detto periodo.
3. Richiesta di erogazione
La prima richiesta di erogazione (pari al 70% del finanziamento concesso), completa delle necessarie garanzie, deve pervenire alla SIMEST entro tre mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Si può procedere alla prima erogazione a condizione che siano stati acquisiti dalla SIMEST:
 - a) un certificato di vigenza della CCIAA competente emesso in data successiva a quella di stipula del contratto che attesti in particolare:
 - che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese;
 - che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo pendenti nei suoi confronti procedure di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - la composizione degli organi sociali;
 - b) le garanzie previste;
 - c) per i programmi di assistenza tecnica:
 - copia conforme del contratto definitivo da cui risultino le attività di assistenza da prestare. Qualora l'assistenza tecnica non sia effettuata direttamente dalla richiedente, copia conforme del contratto definitivo tra l'impresa richiedente e il soggetto locale che fornirà assistenza alla clientela finale a titolo gratuito in nome e per conto della richiedente stessa;
 - documentazione comprovante che l'investimento sia stato avviato.La richiesta a saldo del finanziamento (fino al 30% dello stesso) deve pervenire alla SIMEST, completa della necessaria documentazione, entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione ed è erogato a condizione che le spese sostenute superino il 70% del preventivo e a seguito della delibera di consolidamento (cfr. successivo punto 6).
Ai fini della determinazione degli importi in Euro, in caso di spese sostenute in divisa estera, si applica il tasso di cambio valevole alla data di arrivo (vale la data del protocollo di arrivo a SIMEST) del consuntivo delle spese sostenute.
4. Compensazioni
Fra gli importi delle singole voci di spesa della "scheda preventivo" è consentita in sede di erogazione una compensazione fino ad un massimo del 20% fermo restando l'ammontare totale dello stesso preventivo e le limitazioni riportate nella nota metodologica allegata al modulo di domanda (scheda 2). In pratica il beneficiario può procedere di sua iniziativa ad incrementare una voce di spesa riducendone corrispondentemente un'altra, nel rispetto di quanto sopra detto. Eventuali variazioni delle voci di spesa saranno sottoposte al Comitato.
5. Relazione finale, consuntivo e studio di fattibilità effettuato
L'impresa deve presentare alla SIMEST entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni, firmati dal legale rappresentante:
 - la relazione finale corredata del consuntivo delle spese sostenute (scheda 5) raffrontato con il preventivo approvato dal Comitato e, per gli studi di fattibilità, copia conforme all'originale dello studio effettuato;
 - l'eventuale richiesta di erogazione a saldo.
6. Consolidamento
Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato e sono basate sull'esame della relazione predisposta dalla SIMEST e sulla base di eventuali verifiche effettuate tramite gli uffici ICE o altri soggetti istituzionali o direttamente nel Paese di realizzazione dell'iniziativa.
7. Ipotesi di revoca dell'intervento agevolativo
L'intervento agevolativo può essere revocato dal Comitato, nei casi sotto elencati, previa contestazione al beneficiario almeno quindici giorni prima dell'adozione del provvedimento:
 - quando l'impresa non richieda l'erogazione del 70% del finanziamento agevolato entro il termine previsto (cfr. precedente punto 3, alinea 1);
 - quando il beneficiario non produca la relazione finale e idonea documentazione di spesa, nonché, nel caso di studi, copia dello studio effettuato, nel termine previsto (cfr. precedente punto 5);
 - quando la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni effettuate dall'impresa risultino non veritiere.L'impresa si obbliga ad effettuare la restituzione dell'importo erogato con gli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto, entro tre mesi dalla relativa comunicazione da parte della SIMEST.

(1) l'elenco non è esaustivo. Si rimanda pertanto alla normativa e al testo di contratto.

6.- PROCEDURA DI CONTROLLO DOCUMENTALE

- A) Il raffronto tra le spese preventivate e quelle sostenute può essere effettuato sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive variazioni.
- B) Ad integrazione delle suddette dichiarazioni, l'impresa richiedente sarà chiamata a produrre copia della documentazione di spesa (fatture od altra documentazione analoga da cui risulti il costo sostenuto, documentazione bancaria sottostante ecc.), sottoscritta per conformità agli originali dal Legale Rappresentante, nei seguenti casi:
1. a campione (un consuntivo su 10) secondo le modalità di cui al successivo punto D);
 2. qualora dalla documentazione di spesa prodotta emergano palesi incongruità intrinseche e/o in rapporto al preventivo approvato.
- La SIMEST si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ulteriori documenti e chiarimenti attinenti allo studio di prefattibilità/fattibilità o programma di assistenza tecnica.

Al riguardo:

- C) quanto alle dichiarazioni di cui alla precedente lettera A), esse devono essere compilate in base al fac-simile approvato dal Comitato (scheda 3).
- D) Quanto al campione di cui alla lettera B) punto 1, la scelta dei consuntivi da controllare avverrà nel modo seguente:
- i consuntivi saranno numerati in ordine cronologico in base alla data di arrivo risultante dal timbro di protocollo generale della SIMEST;
 - qualora più consuntivi pervengano lo stesso giorno, l'ordine progressivo sarà determinato dal numero di protocollo;
 - il controllo si effettuerà automaticamente ogni 10 consuntivi.
- All'impresa sarà richiesta la seguente documentazione:
- spese interne all'impresa beneficiaria: dichiarazione del legale rappresentante attestante il dettaglio dei singoli costi interni (ad es. spese di personale dipendente);
 - spese di viaggio: copia conforme all'originale della nota spese (riepilogativa dei singoli giustificativi di spesa che l'impresa si impegna a tenere a disposizione della SIMEST);
 - spese esterne all'impresa: copia conforme all'originale delle fatture o ricevute emesse da consulenti esterni o da fornitori di servizi.
- E) Qualora l'impresa non produca la documentazione richiesta di cui sopra entro 2 mesi dalla richiesta della SIMEST, prorogabile di altri 2 mesi per motivate ragioni, il controllo sarà considerato con esito negativo.
- F) La SIMEST informerà il competente Comitato in sede di consolidamento dell'intervento agevolativo, dell'esito negativo del controllo o di eventuali anomalie rilevate connesse alla veridicità delle spese documentate, per le decisioni che riterrà opportuno adottare compresa la revoca del finanziamento.